SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012.

Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Visto in particolare l'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che, in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;

Visto il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 con il quale è stato previsto che la determinazione del sostegno fiscale è disposta dal Governo nel rispetto delle risorse stanziate con la legge di stabilità;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto in particolare l'articolo 33, comma 12, della predetta legge n. 183 del 2011, con il quale, in attuazione dell'articolo 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il medesimo comma 12 del citato articolo 33 della legge n. 183 del 2011, il quale dispone l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire, nel rispetto del limite di 835 milioni per il 2012 e 263 milioni per l'anno 2013, l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della predetta tassazione sostitutiva;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, ha stabilito, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese nell'ambito delle materie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 8;

Visto l'articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale è stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all'articolo 8, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, è riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, concernente misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2011 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'artico-

lo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A06191

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Considerato che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito nel mese di maggio 2012 da ripetuti eventi sismici anche di forte intensità e che, in particolare, nello stesso territorio il giorno 29 maggio 2012 alle ore 9.00 si è verificato un terremoto di magnitudo 5.8;

Considerato che l'andamento della sequenza sismica manifestatasi nelle predette province ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tali fenomeni hanno provocato la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture, nonché un aggravamento delle situazioni di criticità causate dai precedenti eventi sismici;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

D'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze – emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n, 225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. *c)*, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvedono, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A06193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 33389 del 20 aprile 2012, che ha disposto per il 30 aprile 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 33389 del 20 aprile 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari all'1,772%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,102.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,281% e al 2,763%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06146

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 aprile 2012.

Proroga della sospensione del permesso all'importazione parallela del prodotto fitosanitario Glufos 20, a base di glufosinate ammonio, di cui al decreto dirigenziale 23 febbraio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-

ti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto altresì che il citato Regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/ CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, con il quale l'impresa Verde Bio Srl, con sede legale in Montebelluna (TV), viale della Vittoria 14/B, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario GLUFOS 20, contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, registrato con procedura di importazione parallela al numero 14539/IP, identico al prodotto di riferimento registrato in Italia al numero 8117 con la denominazione BASTA 200 a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl;

Visto il decreto del 30 novembre 2010 con il quale sono state sospese fino al 30 settembre 2011 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio, indicati nell'allegato al decreto medesimo, tra i quali anche il Basta 200;

Visti il decreto del 21 dicembre 2010 con il quale è stato sospeso il permesso di importazione parallela del prodotto fitosanitario Glufos 20, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento Basta 200,

Visti i decreti di proroga della sospensione, di cui l'ultimo emesso il 23 febbraio 2012;

Visto il decreto del 26 aprile 2012 con il quale è stata disposta la revoca della sospensione dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Basta 200;

Visto il decreto del 27 aprile 2012 con il quale il prodotto fitosanitario Basta 200 è stato ri-registrato fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glufosinate, alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base del fascicolo 102000012340 conforme all'allegato III;

Ritenuto che, al fine di revocare la sospensione del permesso di importazione parallela del prodotto fitosanitario Glufos 20 devono essere effettuate le necessarie verifiche di cui all'art. 52 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in ordine all' identità della composizione del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in altro Stato membro, rispetto al prodotto oggetto di importazione parallela in Italia;

Considerato che occorre un congruo periodo di tempo per l'acquisizione delle informazioni dallo Stato estero in cui è autorizzato il prodotto di riferimento, necessarie per la valutazione dell'identità delle due formulazioni, nonché l'adeguamento dell'etichetta sulla base delle nuove condizioni stabilite in sede di ri – registrazione del prodotto di riferimento autorizzato in Italia;

Ritenuto di dover prorogare il termine di cui al decreto del 23 febbraio 2012 per ulteriori due mesi;

Decreta:

Il termine di sospensione stabilito dal decreto dirigenziale del 23 febbraio 2012, per l'importazione parallela del prodotto fitosanitario Glufos 20, contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, registrato al n. 14539/IP a nome dell'impresa Verde Bio Srl, è prorogato al 30 giugno 2012.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A06069

DECRETO 7 maggio 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflutrin, approvata con regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 - Adeguamento di prima fase dei prodotti fitosanitari post approvazione della sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflutrin alle nuove disposizioni in esso riportate;

Considerato altresì, che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa, consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflutrin, siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato inoltre, che l'allegato al regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, stabilisce, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva teflutrin, può essere autorizzata solo per gli impieghi come insetticida e, nel caso in cui, venga utilizzata nel trattamento delle sementi, è specificato che la copertura del tegumento deve essere effettuata solo in strutture specializzate applicando le migliori tecniche disponibili di concia al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione;

Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari, a base di teflutrin, utilizzati per la concia delle sementi, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal suddetto regolamento, adeguando le etichette alle nuove disposizione in esso stabilite;

Considerato pertanto, che solo per questi prodotti viene allegata l'etichetta al presente decreto, mentre, in generale, per tutti i prodotti fitosanitari, riportati in elenco al presente decreto, contenenti la sostanza attiva in questione ed autorizzati per impieghi diversi dalla concia, le imprese hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite alle prescrizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento;

Considerato altresì, che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva teflutrin, fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 dicembre 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva teflutrin, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva teflutrin, approvata con regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Per i prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto ed autorizzati per la concia delle sementi è allegata l'etichetta adeguata alle nuove «disposizioni specifiche» riportate nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 800/2011. Dette disposizioni prevedono, nel caso in cui la sostanza attiva teflutrin venga utilizzata nel trattamento delle sementi, che la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate applicando le migliori tecniche disponibili di concia al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

3. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive. Detto dossier deve essere conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva teflutrin.

4. I titolari delle autorizzazioni, scaduti i termini concessi per lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, sono tenuti a rietichettare i prodotti fitosanitari alle nuove condizioni d'impiego e, ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva teflutrin, ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N.Reg	Prodotto	Impresa
12068	TEFLUSTAR	Diachem S.P.A.
12590	DIASTAR MAXI	Diachem S.P.A.
13791	GEATER-STAR	Diachem S.P.A.
14257	UNDERLINE 0.2 G	Diachem S.P.A.
12090	MICROSED GEO	Europhyto T.S.A S.R.L.
11815	SHARK	Ital-Agro S.R.L.
8189	FORCE	Syngenta Crop Protection S.p.a.
11774	FORCE 20 CS	Syngenta Crop Protection S.p.a.
14479	SCHERMO 0.5 G	Syngenta Crop Protection S.p.a.

syngenta.

FORCE® 20 CS

Sospensione di capsule
Insetticida per la concia industriale delle sementi di barbabietola da zucchero e mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
teflutrin puro g 18,9 (200 g/litro)
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 11774 del 10.10.2005

Partita n. ***litri* 20**

Altre taglie: litri 200 - 1000 *

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
FORCE 20 CS è un insetticida, ad ampio spettro, che agisce per contatto e per ingestione.
FORCE 20 CS è indicato per controllare numerosi insetti terricoli. La sostanza attiva tefluthrin possiede una prolungata persistenza; ciò fa sì che l'applicazione in concia consenta di proteggere dagli insetti terricoli, per un periodo sufficientemente lungo, sia il seme che la pianta che si sviluppa.
Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	PARASSITA	DOSE
Barbabietola da zucchero	Elateridi (*Agriotes spp.*), Altica (*Chaetocnema tibialis*), Atomaria (*Atomaria spp.*), Millepiedi (*Blanjulus guttulatus*, *Scutigerella immaculata*)	60 ml/unità di seme (100.000 semi)
Mais	Elateridi (*Agriotes spp.*), Diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*)	25-125 ml per dose da 25.000 semi

In miscela con prodotti a base di thiamethoxam, utilizzare FORCE 20 CS su barbabietola da zucchero a 20-40 ml/unità di seme (100.000 semi); su mais a 18,75-62,5 ml per dose da 25.000 semi.
FORCE 20 CS è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento delle sementi.

Per un'ottimale concia, introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto - normalmente 0,5-1% in peso delle sementi). Rimescolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.

Attenzione: In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. La sostanza non è facilmente degradabile.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 e 1000 L deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Da utilizzare solo in impianti per la concia industriale delle sementi dotati di sistemi chiusi o di aspirazione localizzata.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del – 7 MAG. 2012

12A06071

DECRETO 14 maggio 2012.

Modifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva triflusulfuron metile, di cui al regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il triflusulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Visto l'allegato al decreto ministeriale 3 dicembre 2009 che, disponeva, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, per la sostanza attiva triflusulfuron metile, la limitazione al solo impiego, come erbicida, sulla barbabietola da zucchero e da foraggio, con un dosaggio massimo di 60 grammi per ettaro ogni tre anni sullo stesso campo, con il divieto di utilizzo come mangime delle foglie delle colture trattate e la revoca di tutti gli usi non conformi riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato che l'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato, modificando le etichette, a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme in esso stabiliti;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria, dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, può essere concessa fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva triflusulfuron metile, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009, di un dossier conforme alle prescrizione dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al suddetto decreto ministeriale;

Visto il decreto dirigenziale del 6 agosto 2010, con il quale i prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, sono stati ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2019, termine di approvazione della sostanza attiva-componente triflusulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con le limitazioni riportate nell'allegato al decreto ministeriale 3 dicembre 2009;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata poi sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto detta sostanza attiva ora è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è riportata nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Visto che successivamente con il regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione sono state modificate le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflusulfuron metile, riportate nella parte A dell'allegato al regolamento n. 540/2011, ai fini del suo utilizzo come erbicida non più limitato solo sulla barbabietola da zucchero e da foraggio con un dosaggio massimo 60 grammi per ettaro ogni tre anni sullo stesso campo;

Ritenuto di dover modificare le condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e ri-registrati provvisoriamente, con il decreto dirigenziale 10 agosto 2010, fino al 31 dicembre 2019, adeguandoli alle nuove disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione;

Decreta:

I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., sono ri-registrati provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione.

Dette condizioni prevedono che la sostanza attiva triflusulfuron metile possa essere utilizzata come erbicida non limitandone più l'impiego alla sola coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio con un dosaggio massimo 60 grammi per ettaro ogni tre anni sullo stesso campo.

Le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari contenenti triflusulfuron metile, alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'etichette allegate al presente decreto, sono valide fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal decreto ministeriale 3 dicembre 2009, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva triflusulfuron-metile ri-registrati provvosoriamente fino al 31 dicembre 2019.

N	N. registrazione	Prodotto fitosanitario	Impresa
1	8886	SAFARI	Du Pont de Nemours Italiana Srl
2	8887	DEBUT	Du Pont de Nemours Italiana Srl

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero - Granuli idrodispersibili
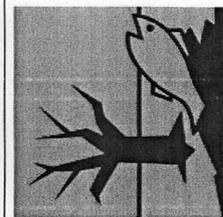
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
SAFARI blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune), *Veronica arvensis* (Veronica).Alcune infestanti (Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro.
Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), puó rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o piú formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un st contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indic punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': SAFARI è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 30 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
SAFARI blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune), *Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.

DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), puó rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o piú formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.

EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
COMPATIBILITA': SAFARI è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate:
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metil p.a. puro 50g
coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia

Registrazione N. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto del sacchetto: 30 g

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
DEBUT blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
DEBUT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).Alcune infestanti (Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.
DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
DEBUT va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro.
Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), puó rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di DEBUT su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o piú formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: DEBUT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare DEBUT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con DEBUT è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di DEBUT con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
DEBUT e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con DEBUT.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con DEBUT, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': DEBUT è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100 **PARTITA N.:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero. Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 30 **PARTITA N.:**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche
DEBUT blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione.
EFFICACIA ERBICIDA
DEBUT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens spp* (Forbicina), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Galium aparine* (Attaccamani), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica persica* (Veronica comune),*Veronica arvensis* (Veronica).
Alcune infestanti (Abutilon t., Myagrum p., Stellaria m.) se trattate ad uno stadio superiore alle 3 - 4 foglie vere, possono subire solo un arresto di sviluppo che non ne determina la successiva morte.

DOSE D'IMPIEGO:
30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato con bagnante Trend alla dose di 250 cc per ogni 100 l di acqua oppure con olio bianco a 0,5 lt/ha, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo per il controllo di *Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Capsella bursa pastoris ed Abutilon theophrasti.*
DEBUT va utilizzato con due interventi distanziati di 10 - 12 gg tra di loro.
Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), puó rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura.
Per completare lo spettro d'azione di DEBUT su alcune infestanti meno sensibili (*Amaranthus hibridus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare*) é opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.

EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: DEBUT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il bagnante Trend. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare DEBUT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con DEBUT è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di DEBUT con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.
DEBUT e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con DEBUT.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con DEBUT, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
COMPATIBILITA': DEBUT è compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate:
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

DEBUT®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metil p.a. puro 50g
coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia

Registrazione N. 8887 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto del sacchetto: 30 g

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAG. 2012

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

12A06070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato dell'I.N.P.S di Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 6/2009 del 5 ottobre 2009 con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 - trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato - di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota prot. n. 79337 del 10 aprile 2012 dell'I.N.P.S. di Bergamo con la quale è stato designato come componente effettivo il dott. Mario Poggini Direttore Provinciale della sede INPS di Bergamo, in sostituzione del dott. Tullio Ferretti;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Poggini è nominato componente effettivo della Commissione di cui al presente decreto quale rappresentante dell'I.N.P.S. di Bergamo, in sostituzione del dott. Tullio Ferretti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bergamo, 7 maggio 2012

Il direttore: SIMONELLI

12A06047

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Adina Lemnaru Feraru, di titolo di studio estero abilitante all'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adina Lemnaru Feraru, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di laurea in Economia - specializzazione Management Finanziario-Contabile conseguito presso l'Università Spiru Haret di Bucarest (Romania), della durata di 5 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 marzo 2012, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Adina Lemnaru Feraru, cittadina rumena, nata a Constanta (Romania) in data 4 dicembre 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al Ruolo degli Agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06046

DECRETO 26 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tea Mrozková, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tea Mrozková, cittadina ceca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea n. FMV-11-B 62 10-73887 in «Relazioni economiche internazionali», conseguito presso l'Università di economia in Praga (Repubblica Ceca), della durata di 3 anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 marzo 2012, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti dell'associazione di categoria Federazione italiana agenti immobiliari professionali - FIAIP;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tea Mrozková, cittadina ceca, nata a Bohumín (Repubblica Ceca) in data 15 marzo 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione, previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06051

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

DECRETO 23 aprile 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Car Sharing BZ soc. coop.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE,
INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE
E FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Car Sharing BZ soc. coop." (C.F. 00771220217), con sede a Bolzano, via Talvera 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Renato Mazzoni, con ufficio a Bolzano, Vicolo Gumer, 9;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 23 aprile 2012

L'assessore: BIZZO

12A06040

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Adozione del Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Aradeo

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Aradeo (LE). Il Progetto di Piano e le relative Misure di Salvaguardia (N.T.A.) sono in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero dal 10 maggio 2012.

Il Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell'Autorità e resterà depositato per la consultazione per gg. 30 nelle sedi delle Regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Aradeo. Nei successivi 45 gg. dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all'Autorità di Bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Aradeo.

12A06041

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Asti

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 10 maggio 2012, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Asti - frazione Mombarone.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia della Santissima Trinità, con sede in Asti - frazione Serravalle.

12A06042

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Seminario Regionale Sardo del Sacro Cuore di Gesù, in Cagliari.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Pontificio Seminario Regionale Sardo del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Cagliari.

12A06043

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura «Società San Giovanni», in Chieti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura «Società San Giovanni», con sede in Chieti.

12A06044

Soppressione della Parrocchia di S. Stefano, in Asti.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2012, viene soppressa la Parrocchia di S. Stefano, con sede in Asti - frazione Sessant.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia della Santissima Trinità, con sede in Asti - frazione Serravalle.

12A06045

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di concorso per trasferimento di notai in esercizio del 31 gennaio 2012 - Rinvio della pubblicazione dell'estratto del decreto di approvazione della graduatoria, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Si comunica che l'estratto del decreto di approvazione della graduatoria relativa al concorso per trasferimento di notai in esercizio, pubblicato in data 31 gennaio 2012, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 giugno 2012.

In detta *Gazzetta* si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale, ulteriore rinvio.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

12A06072

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florvetol» 40 mg/g polvere orale per suini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0135/001/II/006
Provvedimento n. 361 del 7 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «FLORVETOL» 40 mg/g polvere orale per suini, per le confezioni:

sacca da 250 g - A.I.C. n. 103779082;

sacca da 1 Kg - A.I.C. n. 103779068;

sacca da 3 Kg - A.I.C. n. 103779070.

Titolare A.I.C.: Intervet Francia rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: Modifica dei parametri delle specifiche e/o dei limiti del prodotto finito - modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Si autorizza, limitatamente alle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della specifica relativa alla descrizione della forma farmaceutica (punto 3 dell'SPC e punto 3 delle etichette/foglietto illustrativo):

da: «polvere scorrevole, da bianca a biancastra»

a: «polvere scorrevole, da bianca a biancastra, con granuli rossi e/o neri dispersi».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A06048
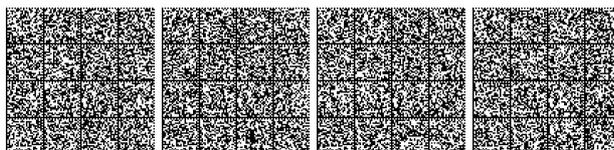
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gabbrovital B Forte».

Estratto provvedimento n. 353 del 3 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario GABBROVITAL B FORTE soluzione acquosa per uso iniettabile e per uso orale per bovini, suini, equini e ovi-caprini.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102329012.

Titolare A.I.C.: Ceva salute animale SpA, con sede in Agrate Brianza (Monza-Brianza), viale Colleoni n. 15 - codice fiscale 09032600158

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42.2 - introduzione validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'introduzione della validità dopo prima apertura pari a 28 giorni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita 24 mesi (invariato);

dopo prima apertura del condizionamento primario 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Marek MD».

Estratto provvedimento n. 352 del 3 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario IZOVAC MAREK MD.

Confezioni: fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 100010014.

Titolare A.I.C: Izo S.p.A., con sede legale in via Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (Italia) codice fiscale 00291440170.

Oggetto:

variazione tipo II B.II.b.1z: sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione ad eccezione del controllo e della liberazione dei lotti;

variazione tipo II B.II.b.2.b)3: modifica della liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, il trasferimento del processo produttivo, compreso il controllo e rilascio dei lotti da: Izo S.p.A. via Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (Italia) nel nuovo sito: Izo S.p.A, s.s. 234 km 28,2 - 27013 Chignolo Po (Pavia - Italia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06050

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Bio Vape mosche e zanzare» e «Original Mat».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

decreto n. DGFDM-VII/ 1247 - 1307 del:

BIO VAPE MOSCHE E ZANZARE reg. 3525;

ORIGINAL MAT reg. 9043.

Motivo della revoca: rinuncia della società Guaber S.r.l., con sede legale in via Isonzo n. 67 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna) - codice fiscale 02670511209, titolare delle registrazioni.

12A06052

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla Società «Segreto Fiduciaria S.p.A.», in Torino.

Con D.D. 11 maggio 2012, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società "Segreto Fiduciaria S.p.a.", in forma abbreviata "Segreto S.p.a.", con sede legale in Torino (TO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 10634880016, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940 n. 531.

12A06003

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Con decreto 26 aprile 2012 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 5 marzo 2012 al vigente statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

12A06006

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «Funte Fria», rilasciata alla ditta SARBE S.r.l., in Bonu Trau, Macomer.

Il Direttore del Servizio prevenzione, con determinazione 23 aprile 2012, n. 465 ha sospeso l'autorizzazione alla SARBE S.r.l., con sede legale e stabilimento in Zona Industriale località Bonu Trau, Macomer (NU), all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale naturale denominata "Funte Fria".

12A06005

Sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «San Pantaleo», rilasciata alla ditta San Pantaleo S.r.l., in Cagliari.

Il Direttore del Servizio prevenzione, con determinazione 10 maggio 2012, n. 557 ha sospeso l'autorizzazione alla San Pantaleo S.r.l., con sede in Cagliari, via Millelire n. 1 e stabilimento in località Beddoro, frazione San Pantaleo nel comune di Olbia (OT), all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale naturale denominata "San Pantaleo".

12A06007

Sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «Acqua dei Graniti», rilasciata alla ditta San Pantaleo S.r.l., in Cagliari.

Il Direttore del Servizio prevenzione, con determinazione 10 maggio 2012, n. 558, ha sospeso l'autorizzazione alla San Pantaleo S.r.l., con sede in Cagliari, via Millelire n. 1 e stabilimento in località Beddoro, frazione San Pantaleo nel comune di Olbia (OT), all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale naturale denominata "Acqua dei Graniti".

12A06008
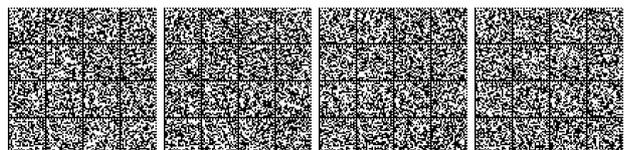
Sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «Isola Antica», rilasciata alla ditta SARBE S.r.l., in Bonu Trau, Macomer.

Il Direttore del Servizio prevenzione, con determinazione 2 maggio 2012, n. 488 ha sospeso l'autorizzazione alla SARBE S.r.l., con sede legale e stabilimento in Zona Industriale località Bonu Trau, Macomer (NU), all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale naturale denominata "Isola Antica".

12A06009

Sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «Fonte Eleonora», rilasciata alla ditta SARBE S.r.l., in Bonu Trau, Macomer.

Il Direttore del Servizio prevenzione, con determinazione 2 maggio 2012, n. 487 ha sospeso l'autorizzazione alla SARBE S.r.l., con sede legale e stabilimento in Zona Industriale località Bonu Trau, Macomer (NU), all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Eleonora".

12A06010

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-125) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.